



COMUNE DI BALESTRATE

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione di C. C. n. 47 del 30/03/1992
Aggiornato alle modifiche approvate con deliberazione di C. C. n. 62/95

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 30 Aprile 1991 n. 10 i criteri e le modalità per :

- a) la concessione di sovvenzione;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per **concessione di sovvenzioni**:
si intende il finanziamento totale o parziale con interesse agevolato o a fondo perduto di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali di ricerca ecc... aventi rilevante entità;
- b) per **concessione di contributi**:
si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc..;
- c) per **concessione di sussidi ed ausili finanziari**:
già regolamentata con delibera consiliare n. 166/88;
- d) per **attribuzione di vantaggi economici**:
si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc..) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le *collaborazioni* ed i *patrocini* senza concessioni in denaro.

ART. 3

LA GIUNTA MUNICIPALE

Tiene conto del parere delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

Art. 4

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il termine entro il quale debbono essere prodotte le istanze da parte dei soggetti interessati tendenti ad ottenere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene di regola fissato, per le attività ordinarie, entro il 31/10 di ogni anno ed in ogni caso entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio. Per quanto concerne le attività e le manifestazioni straordinarie il termine di ricezione delle istanze resta fissato in 60 gg. prima della data di svolgimento delle stesse.

CAPO II

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

ART. 5

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI

- 1) Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc..., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 6

SCOPO DELLE SOVVENZIONI

Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse; Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati come ad esempio: la lotta alla Tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc... Aventi anche sede fuori Comune sempre che interessanti direttamente la popolazione Amministrata.

ART. 7

CARATTERE DELLE SOVVENZIONI

- 1) Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere;
 - a) *straordinario*: quando sono oggetto di un solo intervento esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) *continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno, anche per gli esercizi futuri;
- 2) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale, in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari;

ART. 8

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI

- 1) Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata;
- 2) dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc...., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

- 3) entro giorni 60 dal ricevimento della richiesta sarà convocato l'organo deliberante; nella deliberazione dovranno essere indicati elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni per l'erogazione;

ART. 9

SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI

- 1) Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
- 2) Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti all'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione;
- 5) La Giunta Municipale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionali al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 10

SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

- 1) Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persona giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, i patronati, ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività amministrata.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 11

SCOPO DEI CONTRIBUTI

La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse;

gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività e iniziative che il Comune realizza mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Patronati, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura cella tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati . Gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 12
CARATTERE DEI CONTRIBUTI

Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono aver carattere

- a) **straordinario** in caso di intervento *"una tantum"* teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) **continuativo** in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziati.

ART. 13
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di domanda motivata e corredata dalla necessaria documentazione.
- 2) La domanda dovrà indicare
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
- 3) Entro giorni 60 sarà convocato l'organo deliberante.
- 4) Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 14
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interventi.
- 2) Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4) Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO IV

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 15

SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI

- 1) Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal presente articolo comma 1, lettera d):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, patronati, ecc., non aventi personalità giuridica.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà, essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 16

SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- 1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati, Patronati ed anche privati.

ART. 17

NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative al godimento di un bene comunale mediante:
 - a. 1 - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a. 2 - la concessione di sale Comunali per conferenze, convegni ecc..;
 - a. 3 - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B) Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata;
 - b. 1 - pubblico trasporto;
 - b. 2 - trasporto scolastico;
 - b. 3 - mensa;
 - b. 4 - attività sportive gestite dal Comune;
 - b. 5 - assistenza domiciliare;
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli eventuali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART. 18

PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

- 1) Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che s'intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

- c) per le associazioni, gruppi, comitati, patronati, ecc., gli scopi istitutivi.
- 2) La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
- 3) In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale Comunale di assistenza.

ART. 19

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina negli eventuali Regolamento Speciale Comunale e comunque sarà disposta dalla Giunta.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

RIESAME DELLE SITUAZIONI IN ATTO

- 1. Entro mesi sei dall'adozione del presente Regolamento, la Giunta Comunale darà corso al riesame di tutte le situazioni in atto;
- 2. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita dettagliata relazione.

ART. 21

INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

Quando gli oneri degli interventi sono a carico dello Stato o di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente Regolamento.

ART. 22

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTI

Per quanto non è espressamente previsto dal Regolamento saranno osservate, in quanto applicabili

- a) le norme relative ai Regolamenti Comunali Speciali;
- b) le leggi Regionali;
- c) le leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.

ART. 23

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
- 2. Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti i funzionari Comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 24
NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1995 è fatta salva l'accettazione di richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici che saranno state presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento modificato, con delibera consiliare n° _____ del _____ approvativa della presente normativa.

Viene altresì fatta salva la possibilità di erogare sovvenzioni e contributi sulle seguenti manifestazioni dell'anno 1995 sotto il patrocinio del Comune, rientrando tali manifestazioni tra quelle tradizionali del paese :

- 1) Carnevale
- 2) San Giuseppe
- 3) 15° Edizione Strabalestrate
- 4) Torneo internazionale calcio giovanile a Malta
- 5) Tornei internazionali calcio giovanile Cagliari ed Atri
- 6) Festa di San Pietro

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta dell'ufficio Turismo predisposta dal responsabile del procedimento, in epigrafe meglio generalizzato, relativa all'oggetto, che così recita:

Testo della proposta.

- Vista la delibera di D.C. n. 47 del 30/7/1992, riscontrata legittima dalla C.P.C. nella seduta del 7/5/1992 (decisione, n. 24625/25401), con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e Privati;

- Considerato che si rende necessario integrare il succitato regolamento inserendo i seguenti n° 2 articoli, al fine di programmare meglio l'attività dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3bis

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il termine entro il quale debbono essere prodotte le istanze da parte dei soggetti interessati tendenti ad ottenere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene di regola fissato, per le attività ordinarie, entro il 31/10 di ogni anno ed in ogni caso entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio. Per quanto concerne le attività e le manifestazioni straordinarie il termine di ricezione delle istanze resta fissato in 60 gg. prima della data di svolgimento delle stesse.

Art. 22bis

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1995 è fatta salva l'accettazione di richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici che saranno state presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento modificato con delibera consiliare n. del , approvativa della presente normativa.

Viene altresì fatta salva la possibilità di erogare sovvenzioni e contributi sulle seguenti manifestazioni dell'anno 1995 sotto il patrocinio del Comune, rientrando tali manifestazioni tra quelle tradizionali del paese:

- 1) Carnevale ;
- 2) San Giuseppe;
- 3) 15° Edizione Strabalestrate
- 4) Torneo internazionale calcio giovanile a Malta
- 5) Torneo internazionale calcio giovanile a Cagliari ed Atri
- 6) Festa di San Pietro

- Visto il vigente D.A.EE.LL.;

- Ritenuto dovere provvedere in merito;

Con voti espressi in forma palese

DELIBERA

1) Modificare ed integrare la delibera consiliare n. 47 del 30/3/92, con la quale è stato approvato il regolamento comunale

per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e Privati con gli artt. 3bis e 22bis meglio descritti in narrativa;

2) Approvare, a seguito delle superiori modifiche ed integrazioni, il nuovo testo coordinato del regolamento di che trattasi che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e che risulta composto da n° 25 articoli

Il responsabile del procedimento

[Firma]

- Visto l'allegato parere favorevole espresso dal funzionario preposto al servizio ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

- Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi del citato art. 53 della legge 142/90 in ordine alla legittimità del presente atto;

Considerato che l'argomento all'o.d.g. viene relazionato dal responsabile del servizio Gruppo su invito del Presidente, circa la necessità di modificare il vigente regolamento al fine di precisare le modalità di erogazione dei contributi;

Entrano i Cons. Monticciolo e Milazzo - Presenti 16.

- Art. 3 bis che diventa 4 fissa il termine del 31 ottobre.

- Art. 24 norma transitoria.

- Il C.G. approva ad unanimità presenti e votanti 16 Consiglieri.

Si passa alla votazione sul testo coordinato.

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole.

- Visto il vigente Ord. EE.LL.

- Ritenuto dovere provvedere in merito;

Con n° 16 voti favorevoli, su n° 16 presenti e espressi per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori.

DELIBERA

1) approvare la proposta di deliberazione dell'Ufficio Turismo, predisposta dal responsabile del procedimento relativa all'oggetto, nel testo meglio descritto in narrativa;

Alle h 20,30 essendo stato esaurito l'o.d.g. il Presidente scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Firma]